



Sospensione dell'attività e sanzioni per gravi violazioni in materia di sicurezza: cosa prevede la Legge di conversione del decreto fiscale

La Legge 215/2021, di conversione del DL Fiscale, ha aggiornato le disposizioni in tema di sanzioni e sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro nero o gravi violazioni in materia di sicurezza.

Viene confermata innanzi tutto la sospensione dell'attività imprenditoriale, senza possibilità di applicazione discrezionale da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in caso di:

- 1. **personale irregolare in misura superiore al 10%** del personale impiegato, con estensione ai lavoratori autonomi occasionali. In precedenza il limite era del 20% e non venivano computati i lavoratori autonomi occasionali, per i quali è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro da parte del committente.
- 2. Gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'allegato I al D.Lgs. 81/2008.

Le gravi violazioni che portano alla sospensione dell'attività, anche in assenza di recidiva, sono:

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale – DPI contro le cadute dall'alto, oppure la mancata applicazione delle armature di sostegno, riguardano settori economici ben specifici, quali la cantieristica e l'edilizia.

Un occhio particolare va prestato all'addestramento, che deve poter essere verificabile ovvero tracciato su apposito registro.

Durante il periodo di sospensione alle imprese destinatarie del provvedimento è fatto divieto di contrattare non solo con la Pubblica Amministrazione, ma anche con le stazioni appaltanti.

Sono confermate anche le sanzioni aggiuntive, da 2500 a 3000 euro, per poter ottenere la revoca della misura in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. In caso di mancata comunicazione all'Ispettorato del Lavoro dei lavoratori autonomi occasionali è prevista, in relazione a ciascun lavoratore interessato, la sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

Al fine di limitare il rischio di sospensione anche per inadempimenti di natura formale, si consiglia alle imprese si prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

- Verificare che il Documento di Valutazione dei Rischi sia dotato di data certa, quantomeno che esista traccia dell'invio del documento tramite PEC. Infatti, qualora in sede di controllo in cantiere il documento non sia disponibile (ad esempio perché in sede), l'azienda ha tempo fino alle 12.00 del giorno successivo per esibire il documento ed evitare la sospensione a condizione però che lo stesso riporti data certa antecedente a quella del controllo (Circ. Min. Lavoro 4/2021)
- **Tracciare l'addestramento dei lavoratori** su apposito registro, anche informatico, in modo da poterne dare dimostrazione
- Aver effettuato formale nomina dell'RSPP, o assunto l'incarico in qualità di datore di lavoro, e aver effettuato relativa comunicazione al RLS/RLST. Si ritiene che l'indicazione del nominativo sul DVR sottoscritto dal RLS/RLST costituisca prova dell'avvenuta designazione.